

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2010)

Articolo 1

(Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario)

Commi da 1 a 26 *Omissis ...*

27. Al fine della definizione dell'ammontare e delle modalità di ripartizione e gestione del fondo unico di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 e in conformità all'entrata in vigore del nuovo regime delle entrate tributarie della Regione, la commissione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 10, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di riordino del regime dei rapporti finanziari tra regione ed enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale. Nelle more della stessa proposta, l'ammontare del fondo unico per l'anno 2010 è determinato in euro 600.000.000 ed è assegnato ai comuni per la quota di euro 528.000.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), alle quali si applicano i requisiti e i criteri di riparto di cui alla medesima legge e alle province per la quota di euro 72.000.000 (UPB S01.06.001).

28. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, confluisce nel fondo di cui al comma 27.

29 – 30 *Omissis ...*